

Il caso Davigo tra difesa dello *ius ad officium* e “buon andamento costituzionale” del CSM

Luca Longhi

*Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico
Università Telematica Universitas Mercatorum*

Riassunto

Il saggio affronta la recente vicenda di un consigliere togato del Consiglio superiore della magistratura dichiarato cessato dalla carica a seguito di collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età in forza dell'interpretazione del quadro normativo vigente e in assenza di una norma che disciplini espressamente il caso specifico.

Parole chiave: Consiglio superiore della magistratura, composizione, cessazione, autonomia, indipendenza

Abstract. *The Davigo Case between Defense of the Jus ad Officium and "Good Constitutional Performance" of the Supreme Council of the Judiciary*

The essay examines the recent case of a councilor of the Italian High Council of the Judiciary who was declared terminated from office following retirement due to age limits. This decision was based on the interpretation of the legal framework in force and in the absence of a rule expressly regulating the specific case.

Keywords: High Council of the Judiciary, composition, termination of office, autonomy, independence

DOI: 10.32049/RTSA.2021.2.05

1. Breve premessa

Nell'ambito del dibattito sul ruolo del Consiglio superiore della magistratura in corso in questi mesi, si è inserito, da ultimo, il c.d. caso Davigo, membro togato del CSM eletto nel collegio nazionale comprendente i magistrati con funzioni di legittimità, dichiarato, con delibera del *plenum* del 19 ottobre scorso (con 13 voti a favore, 6 contrari e 5 astenuti), cessato dalla carica a seguito di collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età, con contestuale convalida dell'elezione, quale membro subentrante, di altro magistrato con funzioni effettive di legittimità, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 195/1958.

La vicenda in questione, beninteso, non ha nulla a che vedere, perlomeno in maniera diretta, con le prospettive di riforma dell'organo approfondite in questo numero della Rivista, ma non si può negare, tuttavia, che abbia suscitato grande attenzione da parte degli addetti ai lavori e dell'opinione pubblica, per il contesto in cui è maturata, oltre che, ovviamente, per la notorietà del diretto interessato.

Nel presente contributo, ci si limiterà a formulare alcune considerazioni di ordine costituzionale sugli sviluppi giudiziari che sono conseguiti all'adozione della delibera, lasciando da parte valutazioni di altra natura che non competono a chi scrive, tanto più in una sede di approfondimento scientifico, e cercando di mantenersi distanti dalla polemica politica che ne è inevitabilmente scaturita.

Ci si limiterà, cioè, partendo da una lettura ragionata della recente sentenza del TAR Lazio¹, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato dal togato avverso la delibera che ne aveva disposto la cessazione dalla carica, ad osservare i profili giuridici di una vicenda densa di spunti di interesse e implicazioni ordinamentali, come efficacemente riscontrato dalla dottrina nell'ultimo periodo (Gigliotti, 2020; Cabiddu, 2020; De Vito, 2020; Rossi, 2020).

2. La vicenda giudiziaria

Il ricorso al TAR Lazio si concentrava su una pluralità di profili che ci si accinge ad illustrare in questa sede, tutti, come si vedrà, meritevoli, a vario titolo, di approfondimento sul piano giuridico per l'eccezionalità della situazione nell'ambito della quale sono venuti in rilievo.

In particolare, il ricorrente contestava l'illegittimità della delibera impugnata, che avrebbe ingiustificatamente anticipato la cessazione del mandato prima del decorso dell'ordinario termine quadriennale previsto dalla Costituzione (art. 104) e in assenza di una previsione normativa che imponga la cessazione a causa del collocamento a riposo per il limite massimo d'età anagrafica.

Il ricorrente censurava, altresì, la delibera in relazione alla discussa qualificazione del CSM come organo di autogoverno, anziché di garanzia, a suo dire, posta a fondamento del provvedimento impugnato.

¹ TAR Lazio, sez. I, sentenza 13 novembre 2020, n. 11814.

Riteneva, inoltre, che il requisito dell'appartenenza all'ordine giudiziario previsto dall'art. 104 Cost. costituirebbe una condizione necessaria esclusivamente per la presentazione della candidatura a membro togato del CSM e non anche per il mantenimento della carica per tutto il quadriennio.

Sosteneva, ancora, l'irrilevanza del richiamo al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali, posto che tutti i membri togati del CSM non svolgono nel corso del mandato tali funzioni per dedicarsi unicamente all'incarico elettivo.

Chiedeva, in subordine, che fosse sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 32, 37 e 39 della legge n. 195/1958, recante la disciplina del CSM, per violazione dell'art. 104 Cost.

Si tratta di questioni giuridiche particolarmente delicate, a cominciare da quella preliminare inerente alla giurisdizione, per tutte le ragioni che si avrà modo di osservare nel dettaglio nei paragrafi che seguono.

3. La situazione giuridica soggettiva rivestita dal consigliere togato dichiarato cessato dalla carica per collocamento a riposo

Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto che la posizione giuridica del consigliere togato dichiarato cessato dalla carica rivestisse i profili del diritto soggettivo, in quanto attinente alla pretesa della parte ricorrente a mantenere la carica, e non dell'interesse legittimo, in quanto il provvedimento impugnato non aveva ad oggetto la regolarità delle operazioni elettorali, ma piuttosto una verifica della perdurante sussistenza dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio.

Pertanto, dall'inquadramento della situazione giuridica attiva, avuto riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio, si desume la giurisdizione del giudice ordinario.

Ai fini di tale inquadramento, occorre valutare se il collocamento a riposo di un membro togato del CSM possa farsi rientrare nella categoria delle cause di decadenza o, più

precisamente, di cessazione dalla carica, ovverosia del venir meno di un prerequisito per la conservazione dell'ufficio².

I poteri esercitati nella circostanza dal *plenum* non sono stati ritenuti di natura autoritativa, tali, cioè, da configurare in capo al destinatario una situazione di interesse legittimo, bensì aventi carattere di verifica amministrativa della conservazione dei requisiti necessari per il mantenimento della carica e, segnatamente, dei presupposti logico-giuridici per la sussistenza del diritto di elettorato passivo³.

Per tali motivi, stante l'assoluta peculiarità (o, per meglio dire, *novità*) della vicenda, si è ritenuto che quest'ultima non rientrasse tra le ipotesi contemplate dall'art. 135, co. 1, lett. a) c.p.a., ovvero tra «le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa», dando luogo ad una fattispecie del tutto distinta, assoggettata alla cognizione del giudice ordinario.

Quel che viene in rilievo ai fini della definizione dei profili giuridici della vicenda non è, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato, quanto piuttosto il fatto che il giudizio avesse ad oggetto un diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo⁴.

D'altronde, la cessazione dalla carica è scaturita, giova ribadirlo, non già dall'esercizio di un potere autoritativo, quanto, invece, dall'accertamento della venuta meno di un requisito essenziale per ricoprire la stessa, come si può desumere, peraltro, da una lettura sistematica del dettato costituzionale (art. 104 Cost., in collegamento con le altre disposizioni del titolo IV, parte II della Carta).

Sul punto, si avrà comunque occasione di tornare *infra*.

² D'altronde, De Vito (2020) opportunamente ricorda che anche le dimissioni dalla magistratura non sono previste quali causa esplicita di decadenza, osservando che giammai potrebbe ammettersi la permanenza nella carica di consigliere di un magistrato che abbia dato le dimissioni.

³ Si può parlare, in termini più generali, di *ius ad officium*, non volendosi limitare qui al momento genetico della rappresentanza (ovvero l'elezione), ma avuto riguardo a tutto l'arco di durata del mandato elettivo.

⁴ In questo senso, Cass., sez. un., 7 ottobre 1972, n. 2918, richiamata anche dal TAR Lazio nel caso in esame.

4. La posizione del consigliere togato rispetto all'inquadramento costituzionale dell'organo

Venendo, più strettamente, al merito della vicenda, si proverà qui, sia pur brevemente, ad affrontare le diverse questioni giuridiche ad essa sottese, che avevano costituito i presupposti per l'adozione della delibera del *plenum*, provando ad inquadrarle in una prospettiva costituzionale.

In tale prospettiva, si deve osservare, ad esempio, che la composizione del CSM dettata dall'art. 104 Cost. prevede delle proporzioni delicatissime tra togati e laici, che mirano a salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma anche, al tempo stesso, la sua legittimazione democratica nella direzione indicata dall'art. 101 Cost., ovvero dalla disposizione con la quale si apre significativamente il titolo IV, ad essa dedicato.

In altri termini, la composizione del CSM – di cui, non a caso, ha ritenuto di occuparsi il Costituente stesso – ha di mira l'equilibrio tra autonomia e indipendenza della magistratura, da un lato, e il mantenimento di questa nei circuiti della democrazia costituzionale, al riparo, cioè, da derive corporativistiche.

Le stesse prerogative di autonomia e indipendenza, poc'anzi richiamate, non vanno intese, evidentemente, quali privilegi di categoria, quanto piuttosto in vista del corretto esercizio della funzione che l'ordinamento attribuisce alla magistratura (cfr. art. 102 Cost.) (Bartole, 1964, p. 124 e ss.).

Ecco spiegati richiami al popolo e alla legge, rispettivamente contenuti nei due commi dell'art. 101 Cost., che fissano gli orizzonti (e i limiti) della giurisdizione nel nostro sistema (Longhi, 2019, pp. 24 ss.) e che occorre sempre tenere da conto per mettere correttamente a fuoco la materia.

In quest'ottica trova spiegazione, soprattutto, la formula dell'eteropresidenza (artt. 87, co. 10 e 104, co. 2 Cost.), per effetto della quale si è voluto porre al vertice dell'organo, anche da un punto di vista simbolico, il rappresentante dell'unità nazionale (cfr. art. 87, co. 1 Cost.) (Moretti, 2011, p. 36 e ss.) ed elemento di congiunzione formale dei poteri dello Stato

(Cabiddu, 2020, p. 646), in coerenza proprio con il richiamato disposto dell'art. 101, co. 1 Cost. (Guarino, 1951, p. 944 e ss.; Arcidiacono, 1988, p. 24 e ss.).

Sono, quelli appena menzionati, tutti elementi significativi ai fini del posizionamento costituzionale del CSM e, in particolare, della sua compagine togata, che non possono essere trascurati nell'esame della recente vicenda.

È, d'altronde, anche e soprattutto dal sottile equilibrio tra le componenti definito dalla Costituzione che dipende la tradizionale qualificazione del CSM come organo di autogoverno, che pure necessita, come si vedrà, di alcune precisazioni.

Va da sé che tali questioni – e, di conseguenza, il tema del sistema elettorale applicabile ai membri togati, attualmente al centro del dibattito politico-giudiziario – assumano rilevanza centrale ben oltre le specificità del singolo caso, rivestendo un'importanza cruciale per l'ordinamento complessivamente considerato.

5. La funzione consultiva dell'Avvocatura dello Stato rispetto al tema dell'autogoverno

In dottrina, nell'esame della delibera del *plenum*, è stata aspramente criticata la contraddizione cui avrebbe dato luogo il riferimento al parere richiesto all'Avvocatura dello Stato in relazione al carattere dell'autogoverno rivestito dal CSM (Cabiddu, 2020; Gigliotti, 2020).

Invero, ferme restando alcune considerazioni sul c.d. autogoverno che saranno formulate di qui a breve, si ritiene che la richiesta di parere all'Avvocatura risulti conforme alla natura di organo consultivo (secondo alcuni Autori, addirittura ausiliario, nell'accezione di supporto ai poteri dello Stato: Bin-Pitruzzella, 2004, p. 194) che quest'ultima riveste nella nostra architettura istituzionale.

Quanto alla qualificazione dell'organo come di autogoverno, si osserva che la stessa, sebbene sia stata esplicitamente richiamata nella delibera e sebbene non costituisca una formula del tutto felice (Bartole, 1964, pp. 3 e ss.; Pizzorusso, 1989, p. 473 e ss.; Perlingieri, 2010, p. 16), vada intesa nella sua accezione costituzionale (ovvero, tenuto conto di tutti gli

elementi di riequilibrio previsti dal titolo IV, parte II Cost.) e, in quanto tale, possa essere accettata, anche perché ampiamente invalsa nel lessico giuridico, quale formula sintetica ancorché un po' approssimativa⁵.

La scelta di avvalersi del parere dell'Avvocatura – che, ad ogni buon conto, non riveste natura vincolante – non fa certamente venir meno la natura *sovrana* del CSM, ovvero il carattere funzionale rivestito da quest'ultimo rispetto all'organizzazione di uno dei poteri fondamentali dello Stato (cfr. artt. 104 e 105 Cost.) (Bonifacio-Giacobbe, 1986, p. 6).

6. L'effettività e attualità dello status di magistrato come requisito “*ad substantiam*” per ricoprire la carica di consigliere togato

Per quanto concerne, invece, l'interpretazione dell'art. 104 Cost., in relazione ai requisiti soggettivi per rivestire la carica di membro togato del CSM, occorre prendere in considerazione i commi 4 e 6, ai sensi dei quali, rispettivamente, «gli altri componenti [ovvero, i componenti elettivi, togati e laici] sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio» e «i membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili»⁶.

Occorre domandarsi, cioè, se la qualità di magistrato ordinario (nel caso di specie, con funzioni di legittimità) debba essere posseduta per tutta la durata dell'incarico e, correlativamente, se la durata quadriennale debba essere intesa come tassativa o se vi si possa derogare, piuttosto, in casi particolari.

⁵ È in quest'accezione che vanno intesi i richiami a tale formula contenuti nella delibera del *Plenum* del 19 ottobre scorso, trattandosi, com'è evidente, di una formula semplificatoria, non esente da una quota di imperfezione, ma ampiamente invalsa nel nostro strumentario giuridico e, in quanto tale, assolutamente accettabile (in maniera non tanto dissimile, ad esempio, dalla prassi, oramai consolidata anche nel linguaggio degli addetti ai lavori, di chiamare governatori i presidenti delle Giunte regionali, sebbene ciò non sia proprio corretto dal punto di vista giuridico-costituzionale).

⁶ Rossi, 2020, par. 5, ritiene, anzi, che il divieto di immediata rielezione di cui all'art. 104, co. 6 Cost. miri proprio a un reinserimento dei membri togati nelle funzioni giudiziarie al termine dell'esperienza consiliare, ulteriore argomento utile a sostenere la tesi della cessazione dalla carica del componente togato collocato a riposo.

L'inquadramento costituzionale dell'organo, per tutti i motivi che si è avuto modo di accennare sopra, farebbe propendere per il possesso della qualità (o, più correttamente, dello status⁷) di magistrato per l'intera durata del mandato, non potendosi ammettere alterazioni degli equilibri numerici tra le compagini come previsti dall'art. 104 Cost.

Analogamente, la previsione di cause di decadenza e cessazione dalla carica (artt. 37 e 39 legge n. 195/1958) depone in maniera chiara nel senso di ritenere i quattro anni di cui all'art. 104, co. 6 Cost. come durata fisiologica del mandato, ben suscettibile di un termine anticipato nelle situazioni che lo richiedano, così come accade, del resto, per tutte le cariche elettive generalmente esistenti nei sistemi democratici, che postulano, per il loro esercizio, il possesso di requisiti qualificati di elettorato passivo e l'assenza di cause, anche sopravvenute, di ineleggibilità e incompatibilità.

In questa prospettiva, la perdita di un requisito essenziale (si potrebbe dire *ad substantiam*) ai fini della titolarità della carica non può che essere assimilata, quanto agli effetti, alle cause di decadenza espressamente previste dalla legge (art. 37 legge n. 195/1958), né vi è motivo di ritenere che il possesso del requisito debba essere considerato solo al momento dell'elezione e non anche per tutto lo svolgimento del mandato.

Non avrebbe alcun senso la minuziosa previsione costituzionale in tema di composizione dell'organo di cui all'art. 104 Cost. se il possesso dei requisiti soggettivi dei membri fosse da intendersi come riferito unicamente al momento dell'assunzione della carica.

Il profilo stesso della rappresentanza – sul quale si tornerà *infra* – presuppone la sua permanenza per tutta la durata del mandato elettivo perché possa genuinamente realizzarsi la relazione giuridica che tale istituto esprime.

Diversamente opinando, la *fictio* espressa dal fenomeno rappresentativo si rivelerebbe un vero e proprio *falso* giuridico, non essendo il rappresentante (più) in possesso di un presupposto essenziale a ricoprire la carica per la quale era stato eletto, né potendo,

⁷ Postulando tale concetto la titolarità in capo al soggetto di situazioni giuridiche ulteriori (capacità, diritti, doveri, ecc., ivi compreso, nel caso di specie, lo *ius ad officium*). In questa prospettiva, anzi, si può più facilmente comprendere come la titolarità dello *ius ad officium* di consigliere togato debba intendersi come strettamente correlata alla permanenza nello status di magistrato.

ovviamente, quest'ultimo, al momento del suo collocamento a riposo, transitare nella categoria dei membri laici.

Se proprio si volesse classificare questa ipotesi, che fino ad oggi era rimasta inedita, si potrebbe parlare di una causa di ineleggibilità sopravvenuta in corso di mandato⁸, adoperando una locuzione che solo apparentemente dà luogo ad una contraddizione.

Non si guarda qui all'effettività delle funzioni giudiziarie (tanto più che, ai sensi dell'art. 30, co. 2 d.P.R. n. 916/1958, «i magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura»), quanto piuttosto all'effettività e attualità dello status di magistrato rivestito dall'eletto, che, nel caso di specie, sono venute meno per raggiunti limiti d'età.

La perdita dello status di magistrato fa venir irrimediabilmente meno nel membro elettivo quella rappresentatività sancita dall'elezione e anche, da altro punto di vista, la sua effettiva appartenenza alla categoria che aveva giustificato in sede costituente l'opzione in favore di una composizione proporzionale dell'organo.

La cessazione dalla carica disposta nel caso in esame va intesa, dunque, sia a garanzia del corpo elettorale di riferimento sia, soprattutto, a garanzia del «buon andamento costituzionale» delle attività dell'organo, funzionali al corretto esercizio di un potere dello Stato (cfr., sebbene da altra prospettiva, Cabiddu, 2020, p. 659).

Da altro punto di vista, si può sostenere che i requisiti soggettivi dettati dall'art. 104, co. 4 Cost. siano stati previsti non tanto ai fini dell'elezione quanto soprattutto ai fini del corretto funzionamento del CSM, in particolare nella sua veste di giudice disciplinare (Rossi, 2020, par. 2).

⁸ Che costituisce, a ben vedere, cosa distinta da una causa di ineleggibilità tout court, posto che un magistrato che non garantisca la permanenza in servizio per tutto il quadriennio non sarebbe da ritenersi ineleggibile *ab initio*, ma sarebbe destinato a cessare dalla carica al momento della perdita dello status professionale, con gli effetti di cui all'art. 39 legge n. 195/1958, come avvenuto nel caso di specie.

7. Peso e significato costituzionale della compagine togata nel Consiglio

L'argomento della perdita dello status assume, se possibile, rilievo doppio con riferimento ai membri togati, per il peso, anche numerico (due terzi), rivestito da tale compagine all'interno del collegio in relazione all'originaria vocazione di *autogoverno*, nell'accezione sopra osservata, posseduta dall'organo⁹.

Basti pensare che lo status di magistrato si acquista, ai sensi dell'art. 106, co. 1 Cost., per concorso e che tale strumento di selezione non vale certamente a fare dei vincitori dei magistrati *vita natural durante*, ma solo per la durata dell'incarico e, comunque, entro i limiti di età normativamente previsti.

È fuori discussione, in altri termini, che un magistrato collocato a riposo (ovvero un «non più magistrato»¹⁰) non rivesta più lo status, il che fa di lui un soggetto privo del requisito giuridico per ricoprire la carica di cui all'art. 104, co. 4 Cost., del tutto avulso, oramai, dalla trama costituzionale che ne aveva consentito l'elezione¹¹.

Del resto, il collocamento a riposo di un membro professore potrebbe, eventualmente, non avere concreta rilevanza, considerato che quest'ultimo potrebbe essere, ad esempio, anche avvocato con almeno quindici anni di esercizio e considerato che, all'interno della compagine laica, l'art. 22 legge n. 195/1958 non stabilisce un riparto numerico tra le due categorie di appartenenza (professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale), a differenza di quanto prevede, invece, in maniera tassativa, il successivo art. 23 per i membri togati (due con funzioni di legittimità; dieci con funzioni giudicanti di merito; quattro con funzioni requirenti di merito)¹².

⁹ Si veda, sul punto, Zanon-Biondi (2019, p. 36), ove si distingue, peraltro, la diversa natura della rappresentanza svolta dai consiglieri togati rispetto a quella svolta dai consiglieri laici.

¹⁰ Ovvero, di un *extraneus* alla magistratura. Così, Rossi (2020, par. 4).

¹¹ Ovverosia, non solo privo dell'osservato profilo della rappresentatività (in relazione al corpo elettorale di riferimento, ma anche ai fini della soggezione alla responsabilità disciplinare), ma anche, in senso assoluto, privato di un essenziale titolo di appartenenza al Consiglio ai sensi dell'art. 104, co. 4 Cost. Sul collegamento tra appartenenza e rappresentatività, si veda De Vito (2020).

¹² Questo ulteriore riparto analitico tra le categorie di consiglieri togati costituisce un ulteriore vincolo che dovrebbe indurre ad ancorare strettamente il possesso, effettivo ed attuale, dello status di magistrato alla carica elettiva, per tutta la durata del relativo mandato.

D'altronde, il termine quadriennale di cui all'art. 104, co. 6 Cost. deve essere inteso come riferito al collegio e non quale durata *inderogabile* della carica del singolo membro elettivo, diversamente, ad esempio, dal disposto dell'art. 135, co. 3 Cost., in tema di composizione della Corte costituzionale, che parla esplicitamente di durata in carica dei singoli giudici.

Lo stesso art. 135 Cost., al secondo comma, prevede espressamente che i giudici della Corte possano essere scelti, tra le varie categorie, «fra i magistrati *anche a riposo*¹³ delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative», il che pure milita nel senso di escludere, in assenza di analoga previsione, che un magistrato collocato a riposo possa ricoprire la carica di consigliere togato del CSM.

8. La composizione del CSM tra rappresentanza e garanzia

Ai fini della determinazione in concreto della durata in carica dei membri elettivi del CSM, in assenza di un'espressa previsione normativa (costituzionale e legislativa), si deve tener conto che l'elezione in questione non dà luogo ad una manifestazione di democrazia rappresentativa *tout court*, essendo l'organo chiamato a svolgere una funzione di rilievo costituzionale che trascende, evidentemente, la mera rappresentanza, politica o di categoria.

Non si deve, in altri termini, enfatizzare oltremisura il profilo elettorale (in relazione alla volontà degli elettori-magistrati e allo *ius ad officium* del diretto interessato) quanto piuttosto inquadrare la vicenda nella prospettiva costituzionale dell'organo e delle funzioni che esso è deputato a svolgere (art. 105 Cost.), tenuto conto che la giurisdizione in quanto tale (ovvero, la *giustizia*) deve essere amministrata in nome del popolo (art. 101 Cost.).

Pertanto, come si è già avuto modo di osservare, anche l'autogoverno e, più in generale, i profili funzionali dell'organo non possono che essere considerati in un'ottica più ampia rispetto alla mera vicenda elettorale da cui scaturisce la sua composizione effettiva.

Al di là delle formule classificatorie, il delicato equilibrio tra autogoverno e garanzia, sul quale si è più volte avuto modo di insistere, è espresso, del resto, dalla composizione stessa

¹³ Corsivo aggiunto.

del CSM, nell'ambito della quale ciascuna componente (membri di diritto; membri togati distinti per funzioni; professori universitari e avvocati) risponde a una *ratio* ben precisa e, a suo modo, indispensabile in vista delle funzioni che l'organo svolge nella sua collegialità e *unità*.

D'altronde, l'inquadramento istituzionale del CSM presuppone un modello pluralista (in senso giuridico, culturale, democratico), del tutto coerente con lo spirito del titolo IV (cfr. artt. 101, co. 1; 102, co. 2 e 3; 106, co. 3¹⁴) e, a ben vedere, con il disegno costituzionale complessivamente considerato (Pivetti, 2009, p. 77).

C'è, sicuramente, una certa componente rappresentativa, ma questa cede senz'altro davanti al complesso delle funzioni che il disegno costituzionale assegna all'organo (assunzioni; assegnazioni e trasferimenti; promozioni; provvedimenti disciplinari)¹⁵.

Purtroppo, le derive prodotte dal sistema correntizio, raccontate dalla stampa nell'ultimo periodo, hanno fatto sì che questioni meramente corporative prendessero il sopravvento sulla funzione istituzionale dell'organo, ma si è trattato, evidentemente, della degenerazione di un modello che, come si è cercato di osservare in questa sede, rivela pur sempre una sua profonda e solida razionalità costituzionale.

9. A mo' di conclusioni. Lettura logico-sistematica dell'art. 104 Cost., litigiosità correntizie e credibilità delle istituzioni giudiziarie

In conclusione, alla luce della vicenda che qui si è avuto modo sia pur sommariamente di ricostruire, si ritiene che il provvedimento assunto dal *plenum*, nel silenzio della legge, abbia posto in essere un'interpretazione del dettato costituzionale del tutto coerente rispetto al ruolo e al posizionamento istituzionale attribuito al CSM.

¹⁴ Ovvero a quegli istituti previsti dal titolo IV che possono essere definiti di democrazia partecipativa. Si veda, sul punto Pizzorusso, 1990.

¹⁵ Si veda, sul punto, C. cost., sent. n. 142/1973, ove si parla del CSM come di un «organo a composizione parzialmente rappresentativa» (punto 5 cons. dir.).

Tale interpretazione trova conferma in una lettura logico-sistematica dell'art. 104 Cost. in collegamento con le altre disposizioni del titolo IV, parte II della Carta, piuttosto che nella controversa qualificazione del CSM come organo di autogoverno, che, come si è potuto constatare, non risulta esente da un certo grado di approssimazione.

Si può dire che la vicenda abbia mostrato una lacuna dell'ordinamento, alla quale, in una prospettiva di ripensamento dell'organo e della disciplina della legge n. 195/1958 e s.m.i., si potrebbe porre rimedio, mediante l'inserimento di una previsione espressa.

Tuttavia, proprio nel contesto attuale e alla vigilia di un'auspicata stagione di riforma, si ritiene che esasperare oltremodo i particolarismi e gli scontri interni alle correnti, trascinandoli fino alle sedi contenziose, non giovi all'immagine di cui deve necessariamente godere la magistratura agli occhi dei cittadini ai fini di un corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

Si ritiene, cioè, che le ragioni di ordine sistematico che si è avuto occasione di osservare in questa sede debbano imporsi sulle motivazioni personali e, se del caso, finanche sulla volontà del corpo elettorale di riferimento, pur in un quadro normativo in parte lacunoso, quale effettivamente si è rivelato nella circostanza.

Quando in una particolare situazione risulti coinvolto l'interesse superiore al buon andamento della giurisdizione, che il CSM, per sua stessa natura, è chiamato a presidiare, si ritiene che le pretese (in senso giuridico) del singolo debbano cedere il passo, per evidenti ragioni di opportunità e buon senso istituzionale e soprattutto per non sottoporre a tensione ulteriore certi già precari equilibri tra i poteri dello Stato, anche in considerazione degli effetti che potrebbero derivarne in concreto (Rossi, 2020, par. 1), pena una grave crisi di credibilità dell'intero sistema democratico.

Bibliografia

Arcidiacono L. (1988). La presidenza del Consiglio superiore della magistratura. In AA.VV., *Studi in memoria di Mario Condorelli*, II, Milano: Giuffrè.

- Bartole S. (1964). *Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario*. Padova: Cedam.
- Bin R., Pitruzzella G. (2004). *Diritto costituzionale*. Torino: Giappichelli.
- Bonifacio F., Giacobbe G. (1986). Art. 104. In Branca G., a cura di, *Commentario della Costituzione*. Bologna-Roma: Zanichelli.
- Cabiddu M.A. (2020). CSM e decadenza: tra interpretazione e riscrittura della Costituzione. *Consulta online*, 3: 653. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.giurcost.org/studi/cabiddu.pdf> (29/12/2020).
- De Vito R. (2020). Il caso Davigo: la vera posta in gioco. *Questione giustizia*, 12 ottobre. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-caso-davigo-la-vera-posta-in-gioco> (29/12/2020).
- Gigliotti F. (2020). Collocamento a riposo di un componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura e permanenza in carica. Le ragioni (esclusivamente tecniche) di un voto. *Consulta online*, 3: 563. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.giurcost.org/studi/gigliotti.pdf> (29/12/2020).
- Guarino G. (1951). Il Presidente della Repubblica italiana. *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 4: 940.
- Longhi L. (2019). Il ruolo del giudice dalla legittimazione democratica della giurisdizione alla democrazia giurisdizionale. *Osservatorio AIC*, 4. Testo disponibile all'indirizzo web: https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2019_4_02_Longhi.pdf (29/12/2020).
- Moretti A. (2011). *Il Presidente della Repubblica come presidente del CSM*. Napoli: Jovene Editore.
- Perlingieri P. (2010). *Funzione giurisdizionale e Costituzione italiana*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Pivetti M. (2009). Consiglio superiore e sistema elettorale. Sorteggio, *panachage*, primarie e altro ancora. *Questione giustizia*, 5: 71.
- Pizzorusso A. (1989). Problemi definitivi e prospettive di riforma del C.S.M.. In Pizzorusso A., *L'ordinamento giudiziario*, II. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Pizzorusso A. (1990). *L'organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale*. Torino: Einaudi.

Rossi N. (2020). Sta per nascere al CSM un caso Davigo? *Questione giustizia*, 31 luglio.

Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/sta-per-nascere-al-csm-un-caso-davigo> (29/12/2020).

Zanon N., Biondi F. (2019). *Il sistema costituzionale della magistratura*. Bologna: Zanichelli.